

VIETRI COMUNITA' SOLIDALE

REGOLAMENTO di interventi economici straordinari a favore di coloro che si stanno sottoponendo a cure mediche particolarmente gravose e/o che vivono in uno stato di particolare disagio economico, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazione delle condizioni di accesso e le modalità di erogazione degli interventi economici.

Art. 1 - Disposizioni attuative e relativi criteri per l'istruttoria

1. Il presente programma straordinario intende offrire alle famiglie o singoli cittadini aiuti a prevenire, eliminare o ridurre gli svantaggi derivanti dalle situazioni di emarginazione, devianza, inadeguatezza di reddito, disabilità, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia, a sostenere i soggetti che si stanno sottoponendo a cure mediche particolarmente gravose per la lontananza del centro presso il quale effettuano le cure e quant'altro sia di ostacolo alla piena realizzazione dei diritti e dei principi costituzionali.

2. I provvedimenti di concessione di contributi di cui al presente programma comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente soggetti residenti nel Comune.

Art. 2 - Beneficiari del contributo

1. E' un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare una spesa improvvisa e straordinaria derivante da eventi eccezionali e/o imprevedibili che mettono in crisi la capacità di reddito, quali, a titolo esemplificativo:

- a) Situazioni legate alla salute e patologie gravi: problemi oncologici, malattie gravi degenerative, patologie rare, altre malattie e/o necessità mediche che la preposta commissione riterrà opportune ammettere ai benefici;
- b) Supporti straordinari per garantire i servizi primari ed utenze;
- c) Famiglie con figli a carico e reddito zero o basso da non garantire le basilari necessità primarie del nucleo familiare;
- d) Nuclei familiari senza figli o persone sole anche anziane prive di reddito o basso da non garantire le basilari necessità primarie del nucleo familiare;

ART. 3 - Fondo a disposizione e modalità di accesso.

1. Il fondo a disposizione, viene quantificato annualmente tenendo conto di quanto riportato nella delibera della G.M. nr. 41 del 28/03/2018 e riferito alla somme liberate a seguito della riorganizzazione dei servizi e delle aree dell'Ente.

Le somme annualmente previste ed a disposizione sono così ripartite:

A) Contributi straordinari: da erogarsi a favore di cittadini che attraversano situazioni legate alla salute e patologie gravi: problemi oncologici, malattie gravi degenerative, patologie rare, ecc.; (ipotesi indicata all'art. 2 lettera a)

B) Contributi economici: da erogarsi a favore di cittadini che, per cause non imputabili alla loro volontà, versano in stato di grave bisogno accertato o siano a rischio sociale (così come stabilito all'art. 2 comma 1 della legge "quadro" n. 328/2000) e finalizzati a prevenire, eliminare o ridurre gli svantaggi derivanti dalle situazioni di emarginazione, devianza, inadeguatezza di reddito, disabilità, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia; (ipotesi indicata all'art. 2 lettera b), c), d), con possibilità di attivare appositi progetti di pubblica utilità consistenti nella prestazione di attività lavorativa a favore dell'Ente.

Potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare appartenente ad una delle categorie indicate al precedente articolo.

2. E' concesso un solo contributo per nucleo familiare anche in caso di concomitanza di più situazioni, come sopra elencate.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente programma è attivato:

- **per i contributi di cui alla precedente lettera A):** a domanda sottoscritta dall'interessato o da un componente del nucleo familiare da presentare, nell'arco dell'anno in cui si verifica l'evento, al protocollo dell'Ente;

- **per i contributi di cui alla precedente lettera B):** a domanda sottoscritta dall'interessato o da un componente del nucleo familiare da presentare al protocollo dell'Ente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso;

Le domande (contributo lettera A) e lettera B) saranno soddisfatte fino alla concorrenza delle somme a disposizione.

In presenza di domande per entrambe le ipotesi sopra riportate, ossia lettera A) e B), prevarrà la domanda di contributo straordinario (lettera A).

4. L'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, sottoporrà l'esame della domanda ad apposita commissione che ai fini della concessione del beneficio si atterra ai seguenti parametri:

- **disoccupazione:** per ogni anno di disoccupazione, **punti 6** (max punti 18);
- **prole:** per ogni figlio minorenni a carico: **punti 2**; per ogni figlio maggiorenne studente: **punti 2**; per ogni figlio maggiorenne non studente: **punti 1**.
- **coniuge:** se disoccupato e/o impossibilitato a lavorare per causa di malattia: **punti 3**; in caso di nucleo monogenitoriale (per separazione, divorzio, vedovanza): **punti 5**.
- **affitto della casa:** da € 150 ad € 200 mensili: **punti 1**; per ogni 100 euro oltre € 200: **punti 1**;
(da dimostrare con regolare contratto di locazione)
- **reddito familiare:** fino a € 3.000,00 **punti 15**;
da € 3.001,00 a € 5.000,00 **punti 10**;
da € 5.001,00 a € 8.000,00 **punti 5**;
superiore a € 8.000,00 **punti 0**
- **stato di bisogno:** sarà relazionato dal servizio sociale competente, anche tramite la Polizia Municipale, e, accertato il concorrere di più condizioni atte a determinare lo stato di disagio, assegnerà un punteggio compreso tra 0 e 10 (disagio economico concomitante - reddito esente, affitto casa di abitazione, nucleo familiare con figli minori/studenti -, stato di malattia invalidante, disoccupazione prolungata o perdita del posto di lavoro, grave malattia di un familiare)
- **Componenti nucleo familiare:** per ogni portatore di handicap grave: **punti 10**; per invalidi oltre il 70%: **punti 5**.

5) L'importo del contributo economico, da concedersi una volta all'anno, sarà parametrato al punteggio assegnato tenendo conto dell'importo minimo di € 200,00 e max € 500,00. Non potrà comunque superare l'importo di € 500,00.

6. Per gli interventi economici straordinari per cure mediche particolarmente gravose nella domanda dovrà essere indicato, oltre allo stato di bisogno, la sede del centro presso il quale si effettuano le cure e le eventuali spese da sostenere. Per tali interventi farà fede apposita relazione dell'Assistente sociale. Il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta, documentata o documentabile, salvo casi particolari (es. reddito zero, etc.) da rilevarsi dalla relazione dell'Assistente Sociale.

Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo.

La commissione composta dal Responsabile del servizio socio assistenziale, dall'assistente sociale, dalla psicologa e da un dipendente addetto al servizio, valutata la domanda la trasmette alla G.M. unitamente ad apposito verbale contenente la valutazione di ammissibilità dalla richiesta e la quantificazione del contributo erogabile. La domanda è da intendersi ammissibile se dalla valutazione risulta un punteggio **non inferiore a 25**. In caso di non ammissibilità il responsabile del servizio ne dà comunicazione al richiedente. La G.M., tenendo conto delle risultanze della commissione adotterà deliberazione di indirizzo al responsabile.

La valutazione della commissione è insindacabile.

E' in facoltà della commissione acquisire ogni elemento utile alla valutazione della domanda (es.: Possesso di un automezzo (se non indispensabile per ragioni di salute o di lavoro); consumi eccessivi

relativi all'energia elettrica e al telefono; Arredi di lusso all'interno dell'abitazione; Elettrodomestici non di prima necessità, ecc.).

La commissione avrà la facoltà di riconoscere anche solo in parte il contributo richiesto.

E', altresì, in facoltà della commissione proporre a fronte dell'erogazione del contributo economico l'attivazione a favore dell'Ente di progetti consistenti in attività di pubblica utilità da espletarsi da un componente del nucleo familiare della durata massima di un mese e rapportando le ore lavorative all'importo del contributo da erogarsi. Il rifiuto alla partecipazione al progetto comporta l'automatica decadenza dal diritto.

Art.5 -Intervento economico a titolo di anticipazione.

Il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una somma di denaro, nella misura stabilita dai criteri per l'erogazione dei contributi straordinari.

Il soggetto assistito è tenuto alla rendicontazione di quanto percepito a titolo di anticipazione entro sessanta giorni dall'erogazione.

In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Azione di rivalsa per contributi indebiti.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

Vanno rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi che dalla rendicontazione non risulteranno ammissibili o non utilizzati per le finalità indicate nelle domanda.

Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

Art. 7 - Pubblicizzazione.

Ai sensi dell'art.11 della Legge 241/90 l'Amministrazione pubblicizzerà il programma attraverso la pubblicazione di apposto avviso.

Art. 8 - Tutela del diritto alla riservatezza.

Il Comune garantisce il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini.

Per le finalità di cui al presente articolo, nonché all'altra documentazione che fa capo al Servizio Sociale, il Comune provvede ad istituire un archivio riservato.

Articolo 9 - Norme finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari comunali che con lo stesso contrastano. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme vigenti in materia.